

REPERTORIO N. 47967

RACCOLTA N. 13181

## VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno undici del mese di luglio, in Roma, nel mio studio, alle ore dodici.

Innanzi a me dottor PAOLO DE AGOSTINI, Notaio in Roma, con studio in via Valadier n. 33, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è comparsa la signora:

- CAMBIAGGIO MARIA CRISTINA, nata a Novi Ligure il 6 aprile 1951, domiciliata per la carica in Roma ove appresso, CF: CMB MCR 51D46 F965G, quale Presidente Nazionale e legale rappresentante della Associazione "GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO - A.I.C. ITALIA", con sede in Roma via Pompeo Magno n.21, CF: 80420460588

in esecuzione a delibera del Consiglio Nazionale del 10 maggio 2007

Detta comparsante della cui identità personale io Notaio sono certo,

mi chiede

- di depositare nei miei atti, ai fini della registrazione dei conseguenti adempimenti, lo Statuto e le Norme Interne disciplinanti la Associazione, così come modificati ed approvati dal Consiglio Nazionale tenutosi a Roma il 10 maggio 2007.



2

Aderendo io Notaio alla richiesta, la Comparsa mi esibisce i testi dello Statuto e delle Norme Interne disciplinanti la Associazione che io Notaio ritiro e provvedo ad allegare al presente atto sotto le lettere "A" e "B", omessane la lettura per dispensa della comparsa, al fine della registrazione e dei conseguenti adempimenti.

Il presente atto dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia e in parte scritto da me Notaio, su due facciate di un foglio, viene da me letto alla comparsa, che lo dichiara conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive alle ore dodici e minuti dieci.

Firmato: Maria Cristina Cambiaggio

Paolo De Agostini, Notaio

# STATUTO

## GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO – AIC ITALIA

Approvato dal Comitato di Presidenza nazionale il 10 maggio 2007

Approvato dal Consiglio nazionale il 10 maggio 2007

*Allegato A al  
Protocollo n. 13*

### Art. 1 - Costituzione

I Gruppi di Volontariato Vincenziano – AIC Italia<sup>1</sup> sono un'Associazione di laici cattolici volontari. Essa riunisce persone che intendono vivere la solidarietà e la carità cristiana secondo il Vangelo.

L'Associazione, opera nel rispetto dei principi della Legge 266/91, è apartitica, ha struttura democratica e non persegue fini di lucro.

### Art. 2 – Identità

Il Volontariato Vincenziano si ispira al modello del proprio fondatore, San Vincenzo Dè Paoli; opera in comunione con i pastori della Chiesa; riconosce nel Superiore Generale della Congregazione della Missione l'Assistente Generale dell'Associazione, nei Sacerdoti della Missione gli animatori della spiritualità vincenziana e nelle Figlie della Carità le sue storiche e naturali collaboratrici.

### Art. 3 – Finalità

L'Associazione ha per scopo:

- la promozione umana e cristiana delle persone e delle famiglie in situazione di disagio;
- la lotta contro le povertà materiali e spirituali e le cause che le determinano;
- l'incontro personale con il fratello nel suo ambiente di vita senza alcuna discriminazione, con interventi immediati di aiuto quando la situazione lo richieda.

### Art. 4 – Metodo

Per realizzare gli obiettivi di cui all'art. 3, l'Associazione intende:

- collaborare strettamente con la società civile e con la Chiesa locale e universale;
- favorire la ricerca sui problemi della povertà e della sofferenza e sui mezzi per rispondere, nel contesto attuale, alle aspirazioni dei più poveri;
- assicurare ai suoi membri l'informazione e la formazione culturale, spirituale, sociale e tecnica necessaria ad un'azione rispondente ai bisogni reali;
- programmare e realizzare interventi concreti, progetti e servizi per le persone e le famiglie in difficoltà, anche quelli denominati Servizi Speciali di ascolto, accoglienza e sostegno organizzati in apposite strutture.

Per il perseguimento delle proprie finalità e la realizzazione delle attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ed elettive; gli eletti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un ulteriore quadriennio.

### Art. 5 – Sede e organizzazione territoriale

L'Associazione ha sede in Roma ed è articolata in sezioni regionali e Gruppi.


Le sezioni regionali godono di autonomia organizzativa e amministrativa.

I Gruppi godono di autonomia organizzativa e amministrativa quando, in seguito ad autorizzazione del Consiglio regionale, si costituiscono con proprio atto costitutivo, si dotano di codice fiscale, gestiscono la propria attività attraverso l'organo assembleare nella duplice forma ordinaria e straordinaria, eleggono gli organi sociali e il proprio rappresentante legale, approvano il proprio bilancio annuale. In caso contrario rappresentano un'articolazione locale delle sezioni regionali, di cui fanno parte integrante.

L'eventuale statuto che il Gruppo intende adottare deve essere trasmesso, dopo attenta valutazione e verifica, dal Consiglio regionale al Consiglio nazionale, per l'approvazione dello stesso dal punto di vista della coerenza e congruità con le finalità e principi fondamentali dell'Associazione a livello nazionale.



*Officina Evangelica 6/11/11*



<sup>1</sup> Associazione Internazionale delle "Carità" fondate da San Vincenzo de' Paoli.

All'Associazione Nazionale devono aderire, in qualità di affiliate, le organizzazioni autonome che svolgono Servizi Speciali e che condividano le finalità e i principi fondamentali dei Gruppi di Volontariato Vincenziano – AIC Italia.

#### Art. 6 – I Gruppi

Nucleo fondamentale dell'Associazione sono i Gruppi, operanti a livello locale.

Il Gruppo è l'articolazione locale dell'Associazione ed è costituito da volontari che operano insieme per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3. Ogni persona che si riconosca nello spirito e nella prassi del presente Statuto può chiedere di aderire ai Gruppi di Volontariato Vincenziano presentando domanda ad un Gruppo, che dovrà provvedere alla sua formazione iniziale.

Ogni Gruppo, riunito in assemblea, elegge tra i propri membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Per la validità di costituzione e le maggioranze assembleari vale quanto previsto dall'art. 13 del presente Statuto.

#### Art. 7 – Livello cittadino e provinciale o diocesano

1. Se in una città operano quattro o più gruppi viene costituito un Consiglio cittadino composto dai Presidenti dei gruppi stessi. Il Consiglio può cooptare altri membri dell'Associazione in numero non superiore ad un terzo dei suoi componenti; essi entrano a farne parte con voto consultivo. Il Consiglio cittadino elegge il suo Presidente, il Vice Presidente, eventualmente il Segretario e il Tesoriere.

2. Se nel territorio di una provincia o diocesi – al di fuori della città di cui al punto 1 – operano più gruppi, si applicano a livello provinciale o diocesano le disposizioni di cui al punto 1 del presente articolo.

#### Art. 8 – Sezioni regionali

In ogni regione d'Italia, comprese quelle a statuto speciale, sono costituite sezioni regionali dei Gruppi di Volontariato Vincenziano dotate di autonomia organizzativa e amministrativa. Le sezioni regionali sono formate dai Gruppi operanti nel territorio della Regione.

Organi delle sezioni regionali sono:

- l'Assemblea regionale
- il Consiglio regionale
- il Presidente regionale.

#### Art. 9 – Assemblea regionale

L'Assemblea regionale è composta da tutti i gruppi della regione ed è convocata e presieduta dal Presidente regionale.

Essa si riunisce una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e della relazione annuale.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega di un altro membro avente diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni socio può ricevere una sola delega.

Per la validità di costituzione e le maggioranze assembleari vale quanto previsto dall'art. 13 del presente Statuto.

#### Art. 10 – Consiglio regionale


Il Consiglio regionale è composto dai presidenti cittadini e provinciali (o diocesani) ed è convocato e presieduto dal Presidente regionale.

Viene altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio regionale; in tal caso il Presidente regionale deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed elegge il Presidente regionale, uno o più Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere che entrano a far parte del Consiglio.

Il Consiglio stesso può cooptare altri membri in misura non superiore ad un terzo dei suoi componenti; i cooptati hanno voto consultivo.

Il Consiglio rende operative le linee programmatiche approvate dall'Assemblea nazionale.



Maria Cristina Casali

*[Handwritten signature]*

Il Consiglio ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente regionale per motivi di necessità e urgenza.

Il Consiglio sottopone all'esame dell'assemblea il rendiconto di cassa o i bilanci consuntivo e preventivo annuali, messi a punto dal Tesoriere.

### Art. 11 – Presidente regionale

Il Presidente regionale:

- promuove e anima la formazione e l'attività caritativa dei Gruppi della Regione;
- predispone la relazione annuale dell'attività stessa che sottopone al voto dell'Assemblea;
- rappresenta in seno al Consiglio nazionale i Gruppi della sua Regione;
- rappresenta la sezione presso gli organismi regionali religiosi e civili;
- provvede agli adempimenti richiesti dalle leggi civili per l'esercizio delle attività di volontariato;
- convoca e presiede l'Assemblea regionale.

Il Presidente regionale ha la legale rappresentanza della sezione regionale.

### Art. 12 – Organi nazionali

Sono organi dell'Associazione a livello nazionale:

- l'Assemblea nazionale
- il Consiglio nazionale
- il Comitato di presidenza nazionale
- il Presidente nazionale.

### Art. 13 – Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale, costituita dai Presidenti regionali, provinciali e cittadini e dai rappresentanti legali dei gruppi dotati di autonomia, è convocata e presieduta dal Presidente nazionale e può essere ordinaria e straordinaria. Si riunisce una volta l'anno ed approva:

- la relazione delle attività dell'Associazione;
- i bilanci consuntivo e preventivo
- le linee di indirizzo dell'Associazione.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi membri presenti in proprio o per delega di altro membro; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti, aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Le Assemblee straordinarie sono valide quando sono presenti almeno i 3/4 dei soci con diritto al voto; le relative delibere sono valide se approvate con la metà più uno dei voti degli aventi diritto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e delle Norme Interne dell'Associazione.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

### Art. 14 – Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale è formato dai Presidenti regionali, dai membri del Comitato di Presidenza nazionale di cui al successivo art. 15, nonché dal Segretario e dal Tesoriere. Esso può cooptare altri tre membri che entrano a farne parte con voto consultivo.

2. E' presieduto e convocato dal Presidente nazionale almeno due volte l'anno in via ordinaria ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Presidenti regionali; in tal caso, il Presidente nazionale deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e il Consiglio deve essere tenuto entro trenta giorni dalla convocazione.

4 - Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza semplice dei presenti

5 - Il Consiglio nazionale ha i seguenti compiti:

- approvare il programma generale di attività predisposto dal Comitato di presidenza nazionale;
- approvare la relazione delle attività predisposta dal Comitato di presidenza nazionale;



*Maria Luisa...*



*P. de A.*

- sottoporre all'esame dell'Assemblea il rendiconto di cassa o i bilanci consuntivo e preventivo annuali;
- eleggere il Presidente nazionale e i Vice Presidenti;
- eleggere i membri del Comitato di presidenza, il Segretario e il Tesoriere.

#### Art. 15 – Comitato di Presidenza nazionale

1. Il Comitato di presidenza nazionale è composto dai membri eletti dal Consiglio nazionale: il Presidente nazionale, i Vice Presidenti nazionali, il Segretario e il Tesoriere. Esso può cooptare altri tre membri che entrano a farne parte con voto consultivo.

2. Il Comitato di presidenza si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni due mesi e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Il Comitato di presidenza ha i seguenti compiti:

- curare gli affari ordinari dell'Associazione;
- proporre le norme del funzionamento dell'Associazione;
- determinare il programma generale di lavoro (congressi, convegni, giornate di studio, incontri spirituali) in base alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea nazionale;
- ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

#### Art. 16 – Il Presidente nazionale

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio nazionale e del Comitato di presidenza, è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei voti; nella stessa riunione vengono altresì eletti con le stesse modalità i Vice Presidenti.

2. Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione a livello nazionale;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Comitato di presidenza;
- promuove e anima la formazione e l'attività caritativa dell'Associazione;
- coordina l'organizzazione mantenendosi in contatto con i Presidenti regionali;
- predispone la relazione annuale dell'attività, che sottopone al voto dell'Assemblea
- rappresenta l'Associazione presso l'Associazione Internazionale delle Carità - AIC;
- cura i rapporti di carattere nazionale ed internazionale con altri Gruppi, Movimenti ed Associazioni.

3. In caso di necessità o di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato di presidenza, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente le relative funzioni sono temporaneamente svolte dal Vice Presidente più anziano.

#### Art. 17 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Comitato di presidenza.

#### Art. 18 – Tesoriere


Il Tesoriere:

- predispone il rendiconto di cassa e lo schema dei bilanci consuntivo e preventivo che presenta al Consiglio nazionale entro il mese di aprile;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

#### Art. 19 – Entrate e patrimonio sociale

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti
- contributi di privati
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- contributi di organismi internazionali
- donazioni e lasciti testamentari



*Handwritten signature or initials.*

*Vertical handwritten note on the right margin: Maria Cristina Padella*

- rimborsi derivanti da convenzioni
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e occasionali

L'Associazione può disporre a livello nazionale delle entrate se specificamente destinate a tale livello o prive di qualsiasi destinazione.

Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione.

#### Art. 20 – Esercizio sociale

L'esercizio inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo, tranne il primo che inizia alla data di costituzione dell'Associazione.

Il bilancio viene approvato entro il 30 aprile di ogni anno a livello di sezioni regionali e di Gruppi dotati di autonomia amministrativa e organizzativa.

L'approvazione del bilancio, a livello nazionale, viene effettuata dall'Assemblea nazionale in seduta ordinaria entro il primo semestre di ogni anno.

#### Art. 21 – Soci

I soci sono coloro che condividono le finalità dell'Associazione, versano la quota associativa annuale, partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari e prestano, a titolo gratuito, la propria opera di volontariato.

L'ammissione a socio viene deliberata in assemblea dal Gruppo presso il quale è stata presentata la domanda e successivamente portata a conoscenza del Consiglio regionale.

Il rigetto della domanda di iscrizione, deve essere motivato e va comunicato per iscritto all'interessato, il quale può ricorrere all'Assemblea per opporsi alla relativa delibera. Tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto in seno all'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria e di essere eletti alle cariche sociali.

L'ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, delle Norme Interne e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.

Cause di esclusione dei soci sono le seguenti:

- morosità;
- indisciplina o comportamento scorretto ripetuti;
- inattività prolungata.

L'Associazione assicura i soci che prestano la loro attività di volontariato come previsto dalla Legge 266/91.

#### Art. 22 – Obblighi e diritti dei volontari

I volontari hanno il diritto e l'obbligo di partecipare agli organi indicati dal presente Statuto e di votare, anche con delega in conformità con quanto in esso previsto.

#### Art. 23 – Scioglimento e destinazione eventuale dei beni

Lo scioglimento viene approvato dall'Assemblea nazionale in seduta straordinaria, appositamente convocata dal Presidente nazionale, o, in mancanza, dal Vice Presidente nazionale più anziano o da un decimo dei soci. La medesima Assemblea nominerà uno o più liquidatori dei beni sociali.


Tutto il patrimonio sociale esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto a favore di organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

#### Art. 24 – Norme finali

Per quanto non diversamente previsto del presente statuto si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia di Organizzazioni di Volontariato.



*Opferia L. 266/91 art. 6, comma 1, lett. a)*



Allegato B alle  
 Raccolte n. 12

## NORME INTERNE

Approvate dal Comitato di Presidenza nazionale il 10 maggio 2007  
 Approvate dal Consiglio nazionale l'11 maggio 2007

### IL GRUPPO

#### art. 1

##### Identità

Ogni Gruppo<sup>1</sup> vuol essere un'autentica comunità ecclesiale che:

- si costituisce nell'ascolto della Parola di Dio;
- trova la sua unità intorno all'Eucaristia;
- esprime amore fraterno, segno della carità di Cristo, nella mutevole realtà storica<sup>2</sup>.

#### art. 2

##### Stile Vincenziano


- è espressione dei valori fondamentali della carità che richiamano all'umiltà, alla tolleranza, alla misericordia nel giudizio, alla discrezione;
- è rispettare la dignità di ogni persona e rivolgersi a ciascuno con uguale amore in spirito ecumenico senza differenza di razza o fede religiosa;
- è promuovere e accettare la collaborazione con organismi, associazioni e movimenti, che operano nel sociale:
  - a) mantenendo e rafforzando l'identità vincenziana;
  - b) offrendo una competenza seria e approfondita;
  - c) assicurando il rispetto degli impegni assunti con una costante partecipazione.

E' specifico dello stile vincenziano l'incontro personale con il fratello nel suo ambiente di vita; incontro che esige una preparazione seria e continua e una coerente testimonianza che si fondano sulla preghiera e sull'ascolto della Parola.

#### art. 3

##### Metodo

1. La riunione del Gruppo è momento essenziale per la formazione dei suoi membri, per l'analisi dei problemi e per il coordinamento delle attività.  
 Le riunioni di gruppo, tenute con regolarità due volte al mese, si svolgono con il seguente ordine:
  - a) preghiera in comune;
  - b) lettura e approvazione dell'ordine del giorno e del verbale della precedente riunione;
  - c) lettura e approfondimento dei testi della Sacra Scrittura, documenti della Chiesa con particolare riferimento alla dottrina sociale, pensieri di San Vincenzo, stampa dell'Associazione;
  - d) trasmissione delle comunicazioni del Presidente cittadino, ove esista, e del Presidente provinciale (o diocesano);
  - e) relazione delle attività svolte;
  - f) approfondimento delle varie situazioni umane incontrate e comune programmazione degli interventi; eventuale progettazione di servizi da presentare ai responsabili cittadini o provinciali;
  - g) scambio di idee e di esperienze alla luce sia del messaggio evangelico che di una seria preparazione specifica;
  - h) resoconto finanziario e raccolta delle offerte.



Maria Cristina Cambioli



alleg  
A

2. Ai fini della sua operatività ogni Gruppo sarà costituito da non più di venti e da non meno di cinque membri.
3. Anche ogni Servizio Speciale dei Gruppi di Volontariato Vincenziano costituisce gruppo a tutti gli effetti: tuttavia la sua consistenza numerica è in rapporto alle esigenze del servizio stesso.
4. Il Presidente di ogni Servizio Speciale che abbia un riconoscimento giuridico e uno statuto autonomo è membro cooptato dei Consigli cittadini o provinciali; è tenuto a trasmettere ogni anno al Presidente cittadino o provinciale/diocesano e regionale, il resoconto contabile e dell'attività

#### art. 4

##### *Impegno economico*

I singoli associati devono dare, anche con sacrificio personale, il loro contributo al Gruppo, come segno di partecipazione e condivisione e cercare di coinvolgere altri, privati ed enti, nelle proprie iniziative. Ogni associato contribuisce, inoltre, con una quota annuale, concordata in sede di Consiglio nazionale, alle spese che si dovranno sostenere ai diversi livelli organizzativi: cittadino, provinciale (o diocesano), nazionale e internazionale.

#### art. 5

Tutti gli aiuti economici devono essere concordati e dati a nome del Gruppo, mai a titolo personale, tenendo presenti le necessità dei poveri nel rispetto della loro dignità.

Il denaro raccolto va distribuito, senza capitalizzarlo, con piena fiducia nella Provvidenza; si raccomanda, in spirito vincenziano, la concreta condivisione con i Gruppi in difficoltà.

### COMPITI

#### art. 6

##### *Livello di Gruppo*

##### Il Presidente del Gruppo



- a) anima la formazione e l'attività caritativa del Gruppo e fa sì che ogni suo membro si senta parte di una vera comunità e corresponsabile delle attività caritative;
- b) valorizza le capacità di ciascuno per stabilire la migliore suddivisione dei compiti;
- c) deve essere informato sulla realtà del territorio, sulle attività e i servizi del Gruppo, deve conoscere personalmente le famiglie affiancate e tenersi aggiornato sulle politiche sociali e sui servizi e le risorse offerte dagli Enti pubblici e privati;
- d) stende l'ordine del giorno di ogni riunione;
- e) si tiene in costante contatto con il Presidente cittadino (ove esista), oppure con il Presidente provinciale (o diocesano) e trasmette al Gruppo le indicazioni da loro ricevute;
- f) predisporre e inviare loro il resoconto delle attività dell'anno solare entro i termini stabiliti.

Il Vice Presidente coadiuva il presidente e, in caso di suo impedimento, lo sostituisce garantendo la continuità dell'azione caritativa.

Il Segretario tiene aggiornato, nell'apposito libro soci, l'elenco degli associati, che devono essere coperti da assicurazione, come previsto dalla Legge 266/91, tiene nota dei dati delle persone seguite dal Gruppo nel rispetto della privacy e di tutti gli avvenimenti importanti della vita del Gruppo, redige e conserva i verbali delle riunioni, provvede al disbrigo della corrispondenza.

Il Tesoriere è responsabile del denaro affidatogli dal Gruppo, raccoglie le offerte, rilascia le ricevute e conserva i documenti contabili, presenta in riunione il resoconto finanziario mensile e compila il rendiconto di cassa annuale e lo schema di bilancio consuntivo e preventivo che sarà presentato al Presidente e al Gruppo.

ma un strada (m...)



del...

ma un strada (m...)

## art. 7

*Livello cittadino e provinciale (o diocesano)*

I Consigli<sup>3</sup> hanno il compito di :

- a) promuovere la formazione spirituale, culturale e tecnica;
- b) conoscere e approfondire i piani pastorali;
- c) coordinare le varie attività caritative dei Gruppi e individuare nuovi capi d'azione, secondo un piano organico di intervento basato sulle necessità concrete del territorio.

## art. 8

Il *Presidente cittadino*:

- a) presiede il Consiglio cittadino che si riunisce una volta al mese;
- b) rappresenta i Gruppi della città nel Consiglio regionale, nella Chiesa locale e in tutti organismi a livello cittadino;
- c) tiene i contatti con tutti i Gruppi della città, mantenendo vivo e operante lo spirito di unione fra i Gruppi stessi e promuove la loro crescita nel servizio;
- d) favorisce la nascita e la costituzione di nuovi Gruppi;
- e) propone al Presidente regionale, previo consenso del proprio Consiglio, lo scioglimento di quei Gruppi che, per mancanza di volontari o per gravi motivi, cessano la propria attività, chiedendo la restituzione del libro dei verbali di riunione e dei documenti contabili con le eventuali rimanenze;
- f) segue la gestione dei Servizi Speciali esistenti, ne verifica lo sviluppo e la validità, partecipa agli incontri e ai consigli, presenta al Consiglio regionale la programmazione dei nuovi servizi e le successive realizzazioni. La documentazione di ogni servizio deve essere inviata anche al Comitato di presidenza nazionale;
- g) segue l'attività dei volontari impegnati in servizi gestiti da altre associazioni o svolti in collaborazione con altri;
- h) approfondisce i problemi della vita associativa secondo le indicazioni e le delibere del Consiglio;
- i) prepara con il/i Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, l'ordine del giorno del Consiglio cittadino;
- l) richiede le relazioni annuali dell'attività dei Gruppi per inoltrarle al Presidente regionale, corredate dalle proprie osservazioni e da un riepilogo;
- m) collabora con il Presidente provinciale o diocesano.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento, lo sostituisce con gli stessi diritti e doveri, garantendo la continuità della sua azione.


Il Segretario redige e conserva i verbali delle riunioni e tiene nota di tutti gli avvenimenti importanti della vita dell'Associazione, provvede al disbrigo della corrispondenza.

Il Tesoriere è responsabile del denaro affidatogli dal Consiglio, raccoglie le offerte, rilascia le ricevute e conserva i documenti contabili, compila il rendiconto di cassa annuale e lo schema di bilancio consuntivo e preventivo e li presenta al Consiglio cittadino.

## art. 9

Il *Presidente provinciale (o diocesano)*:

- a) presiede il Consiglio provinciale (o diocesano) che si riunisce almeno tre volte l'anno;
- b) rappresenta i Gruppi della provincia (o diocesi) nel Consiglio regionale, nella Chiesa locale e in tutti gli organismi a livello provinciale (o diocesano);
- c) tiene i contatti con tutti i Gruppi del Consiglio provinciale (o diocesano) mantenendo vivo e operante lo spirito di unione fra i Gruppi stessi e promuove la loro crescita nel servizio;
- d) favorisce la nascita e la costituzione di nuovi Gruppi.



*Handwritten signature*

- e) propone, previo consenso del suo Consiglio, al Presidente regionale lo scioglimento di quei Gruppi che, per mancanza di volontari o per gravi motivi, cessano la propria attività, chiedendo la restituzione del libro dei verbali di riunione e dei documenti contabili con le eventuali rimanenze;
- f) segue la gestione dei Servizi Speciali esistenti, ne verifica lo sviluppo e la validità, partecipa agli incontri e ai consigli, presenta al Consiglio regionale la programmazione dei nuovi servizi e le successive realizzazioni. La documentazione di ogni servizio dovrà essere inviata anche al Comitato di presidenza nazionale;
- g) segue l'attività dei volontari impegnati in servizi gestiti da altre associazioni o svolti in collaborazione con altri;
- h) approfondisce i problemi della vita associativa secondo le indicazioni e le delibere del Consiglio;
- i) prepara con il/i Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, l'ordine del giorno del Consiglio provinciale (o diocesano);
- j) richiede le relazioni annuali dell'attività dei Gruppi per inoltrarle al Presidente regionale, corredate dalle proprie osservazioni e da un riepilogo.

#### art. 10

Il Presidente regionale:

- a) promuove, coordina e anima la formazione e l'attività caritativa di tutti i gruppi della regione; favorisce la nascita e la costituzione di nuovi gruppi;
- b) predispose la relazione annuale dell'attività stessa che sottopone al voto dell'Assemblea;
- c) rappresenta in seno al Consiglio nazionale tutti i gruppi della sua regione;
- d) rappresenta la Sezione presso gli organismi regionali religiosi e civili;
- e) provvede agli adempimenti richiesti dalle leggi civili per l'esercizio dell'attività del volontariato;
- f) il Presidente regionale ha la legale rappresentanza della Sezione regionale<sup>4</sup>.

Quando se ne presenti la necessità e l'urgenza, previo parere e consenso del Consiglio regionale, il Presidente può *incaricare*, con atto scritto, i Presidenti dei Gruppi e dei Consigli provinciali, cittadini o diocesani, di adottare singoli provvedimenti.

Il Presidente regionale sottopone alla delibera del Consiglio regionale tutti gli atti di straordinaria amministrazione e ne chiede la ratifica, se già posti in essere per casi straordinari di necessità ed urgenza.

- g) Il presidente regionale è membro di diritto del Consiglio regionale dei Gruppi giovani. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e in caso di impedimento lo sostituisce, con gli stessi diritti e doveri, garantendo la continuità della sua azione.

Il Segretario regionale:

- a) redige il verbale dei Consigli e dell'Assemblea regionale;
- b) tiene nota di tutti gli avvenimenti importanti della vita associativa nella regione;
- c) tiene aggiornato l'elenco degli associati e il registro degli assicurati;
- d) provvede al disbrigo della corrispondenza;


Il Tesoriere:

- a) è responsabile del denaro affidatogli dal Comitato e dal Consiglio;
- b) rilascia le ricevute e conserva i documenti contabili;
- c) compila il rendiconto di cassa annuale e lo schema dei bilanci consuntivo e preventivo da presentare al Consiglio regionale e all'Assemblea regionale.

#### VICE PRESIDENTI NAZIONALI

#### art. 11

I Vice Presidenti nazionali fanno parte del Consiglio nazionale e del Comitato di Presidenza nazionale<sup>5</sup>.



Per il

Maria Cristina Perini 6/11/11

Essi collaborano con il Presidente nazionale nel coordinamento, nell'animazione e nella formazione.

Sono tenuti a conoscere la realtà delle Regioni a loro affidate; partecipano agli incontri della vita associativa ed, in particolare, alle Assemblee regionali e ad alcuni Consigli regionali.

## ELEZIONI

### art. 12

Le elezioni a livello di Gruppo, Consiglio cittadino, provinciale (o diocesano) e regionale, sono valide quando vi abbiano partecipato in prima convocazione la metà più uno degli aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega scritta; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deleghe possono essere date solo ai membri che hanno diritto di voto ogni membro può avere un'unica delega.

Hanno diritto di voto:

- a livello di gruppo:* i volontari attivi che partecipano alla vita del gruppo;
- a livello cittadino:* il Presidente cittadino, i membri eletti del Consiglio uscente e i Presidenti dei Gruppi operanti nella città;
- a livello provinciale o diocesano:* il Presidente provinciale, i membri eletti del Consiglio uscente e i Presidenti dei Gruppi operanti nella provincia o diocesi, esclusi i Presidenti cittadini.
- a livello regionale:* il Presidente regionale, i membri eletti del Consiglio uscente, e i Presidenti cittadini e provinciali (o diocesani).

Sarà considerata eletta la persona che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti (più del 50% dei voti). Le elezioni sono a scrutinio segreto.

Tutti gli eletti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti solo per un ulteriore quadriennio.

Non è ammesso un doppio incarico di responsabile ai vari livelli organizzativi nell'Associazione, salvo per il periodo necessario alla sostituzione che non deve superare i 6 mesi.

### art. 13

I Consigli, ai vari livelli, possono deliberare l'esclusione di un associato, a maggioranza assoluta per giusta causa e considerare dimissionario un Responsabile dopo tre assenze consecutive ingiustificate<sup>6</sup>.

I membri dei Consigli - a qualsiasi livello - possono essere rimossi, per giusta causa, a maggioranza assoluta - da coloro che li hanno eletti - con il consenso del Consiglio nazionale.

Il Presidente nazionale può essere rimosso dal Consiglio nazionale, per giusta causa a maggioranza assoluta degli altri membri, dopo che questi hanno ascoltato il Presidente stesso.


### art. 14

I Giovani dei Gruppi di Volontariato Vincenziano si organizzano nell'ambito dell'Associazione in modo autonomo secondo le esigenze derivanti dall'età degli associati, ma nel rispetto delle norme statutarie e delle leggi sul Volontariato.

1) eleggono al loro interno un responsabile nazionale sostenuto da una struttura analoga a quella dei Gruppi adulti. Il Responsabile nazionale ed i Responsabili regionali dei Gruppi Giovani del Volontariato Vincenziano fanno parte di diritto rispettivamente del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dei Gruppi adulti ed hanno in essi diritto di voto.

2) Nell'attività caritativa e negli incontri formativi è auspicabile la collaborazione fra gruppi adulti e giovani operanti nello stesso territorio.

3) Per rendere sempre più fruttuosa la collaborazione è doveroso che i responsabili dei Gruppi adulti, ai vari livelli partecipino agli incontri dei giovani.



*Handwritten signature*

Il Presidente nazionale del Gruppo di Volontariato Vincenziano è membro di diritto del Consiglio nazionale dei Gruppi Giovani.

## ANIMAZIONE SPIRITUALE

### art. 15

L'animazione spirituale è fondamentale per la formazione dei volontari. Essa è affidata all'Assistente spirituale, preferibilmente Missionario di San Vincenzo. In particolare l'Assistente spirituale, cooptato dai Consigli ai vari livelli, collabora a realizzare gli scopi dell'Associazione e, in comunione con i suoi membri, approfondisce le motivazioni religiose per una continua ricerca di operante testimonianza cristiana.

In collaborazione con l'Assistente, oppure in sua assenza, ogni Presidente o Responsabile è tenuto a farsi carico dell'animazione spirituale, avendo particolare cura di approfondire i temi indicati a tale riguardo dal Consiglio nazionale.

### art. 16

L'Assistente Spirituale a livello nazionale è un Missionario di San Vincenzo, scelto dal Padre Generale, d'intesa con il Presidente nazionale. Dura in carica quattro anni, rinnovabili.

Egli ha i seguenti compiti:

- animare i Gruppi, affinché possano approfondire i grandi temi della carità, intesa come risposta cristiana alle esigenze del mondo contemporaneo;
- contribuire a dare continuità al carisma vincenziano nelle attività dell'Associazione;
- promuovere e coordinare gli incontri degli Assistenti per realizzare una formazione spirituale unitaria.

### art. 17

Le Suore Figlie della Carità, cooptate dai Consigli ai vari livelli, collaborano con i Gruppi. Esse con dedizione e presenza costante offrono ai volontari il contributo della loro preparazione religiosa e professionale nel servizio rivolto ai poveri.

### art. 18

A livello nazionale, la Suora collaboratrice è una Figlia della Carità scelta dai suoi Superiori Maggiori<sup>8</sup> dopo aver consultato il Presidente nazionale. Dura in carica quattro anni, rinnovabili.

Essa ha i seguenti compiti:

- sostenere i volontari laici nel "realizzare la missione della Chiesa ricordando la coerenza della vita nella fede e la carità fraterna" (*Apostolicam Actuositatem*);
- suscitare e mantenere rapporti di fraterna collaborazione tra le Figlie della Carità e i Volontari Vincenziani anche attraverso incontri periodici e scambi di esperienze;
- contribuire a tener vivo lo stile vincenziano nell'attività dell'Associazione.

## FORMAZIONE


### Art. 19

Il Concilio Vaticano II (*Gaudium et Spes, Apostolicam Actuositatem*), la *Christifideles Laici* e la legge nazionale sul Volontariato n. 266 dell'11.8.1991 (art. 10) richiamano l'obbligo della formazione permanente, personale e comunitaria.

In essa si distinguono ambiti differenti:

- corsi di formazione per quanti desiderano entrare a far parte dell'Associazione;
- corsi di approfondimento sui problemi religiosi e sociali del mondo contemporaneo;
- corsi di aggiornamento e di preparazione specifica secondo i settori di intervento.

E' un dovere di tutti i Volontari, e in particolare dei responsabili, vivere e trasmettere questa dimensione della vita caritativa; tale dovere si sostanzia, in seguito all'ammissione all'Associazione



*Handwritten signature or initials.*

in qualità di socio, nella frequenza di un apposito corso di formazione e nella pronuncia dell' "Atto di impegno."

### Art. 20 – Gruppi di studio

I Consigli regionali possono istituire dei Gruppi di studio con la finalità di individuare, elaborare e proporre percorsi di formazione e aggiornamento continuo dei volontari nel rispetto delle indicazioni fornite dal Magistero Ecclesiale, dalla spiritualità vincenziana e dalla normativa sul volontariato. Le piste di riflessione o di approfondimento indicate dal Gruppo di studio regionale sono sottoposte a valutazione ed approvazione da parte del Consiglio regionale. Il Gruppo di studio regionale indica al suo interno un Responsabile, la cui nomina viene approvata dal Consiglio regionale ed eventualmente un Segretario che durano in carica 4 anni e sono rinnovabili per un ulteriore quadriennio. Il Responsabile del Gruppo di studio regionale è membro cooptato del Consiglio regionale. Il Presidente regionale è membro di diritto del Gruppo di studio. Il Gruppo di studio nazionale è costituito dai Responsabili dei Gruppi di studio regionali. Si riunisce almeno due volte l'anno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 delle componenti. Opera in sinergia con i Gruppi di studio regionali, ai quali può affidare approfondimenti su particolari tematiche. Si occupa di elaborare un report relativo al tema di formazione annuale, che una volta approvato dal Comitato di presidenza nazionale, sarà utilizzato per la pianificazione della riflessione e dello studio a livello regionale e locale. Il Gruppo di studio nazionale indica al suo interno un Responsabile, la cui nomina viene approvata dal Comitato di presidenza nazionale ed eventualmente un Segretario che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili per un ulteriore quadriennio. Il Responsabile del Gruppo di studio nazionale è membro cooptato del Consiglio nazionale. Il Presidente nazionale è membro di diritto del Gruppo di studio nazionale.

A.I.C.

### art. 21


Come indicato nell'art. 1 dello Statuto, i Gruppi di Volontariato vincenziano – AIC Italia sono membri di diritto dell'A.I.C. "Associazione Internazionale delle Carità fondate da San Vincenzo de' Paoli", di cui condividono finalità e stile. La dimensione internazionale comporta diritti e doveri.

Sono diritti:

- fruire di un'informazione allargata a tutti i continenti sulle situazioni di povertà e sulle iniziative messe in atto per fronteggiarle;
- sapere di costituire una forza di opinione e di intervento pacifico contro le povertà e contro le cause che le determinano;
- esprimere e sostenere valori di cultura e fede cristiana che si arricchiscono anche attraverso la conoscenza e il dialogo con popoli di altre culture.

I doveri a tutti i livelli sono:

- diffondere la conoscenza dell'A.I.C., dei suoi orientamenti, delle sue linee operative, del documento di base e della sua stampa;
- facilitare gli sforzi di coordinamento, collaborando alla creazione di reti transnazionali o di gemellaggi per far fronte alle comuni povertà;
- collaborare ai progetti unitari di primo intervento che richiedono anche un contributo finanziario, rispondendo secondo le possibilità;
- versare la quota associativa all'Associazione Internazionale tramite la Segreteria Nazionale dei Gruppi di Volontariato Vincenziano.



M. Di. Li. sth. x. P. v. n. l.

ORGANI DI STAMPA

art. 22

I Gruppi di Volontariato Vincenziano hanno come organo ufficiale di stampa gli *Annali della Carità*, sul quale vengono pubblicati articoli formativi e notizie della vita associativa. Tutti gli associati (volontari attivi e non attivi) sono tenuti a sottoscrivere l'abbonamento annuale. Inoltre in alcune regioni o città vengono redatte, a cura del Volontariato Vincenziano, altre pubblicazioni a carattere formativo, con informazioni e notizie relative al proprio territorio.

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

art. 23

L'Associazione ha durata illimitata.

funzionando da oggi in

Com. di Carabina Carabini

- 1. r. Statuto, art. 6.
- 2. Nota Pastorale: "Le aggregazioni laicali nella Chiesa", Enchiridion n. 3 pag. 322. (aggregazioni riconosciute dall'Autorità ecclesiastica).
- 3. r. Statuto, art. 7.
- 4. r. Statuto, art. 11.
- 5. r. Statuto, artt. 14 e 15.
- 6. r. Statuto Art. 21
- 7. Apostolicam Actuositatem n. 24 paragr. f
- 8. ore Visitatrici.
- 9. r. Statuto, art. 4.



del fu

16

Registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma 2 il 13 luglio 2007

al n. 47-22623 pagati Euro

f.to illeggibile

In conformità dell'originale si rilascia la presente copia composta di numero

sedici facciate fotostatiche per uso *parte interessata*

Roma, 13 luglio 2007.

